

CONFEDERAZIONE NAZIONALE dell'ARTIGIANATO
e della PICCOLA e MEDIA IMPRESA

Statuto
Regolamento
e
Codice Etico



ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI GENOVA

STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Territoriale di Genova, associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Genova, e più semplicemente denominata "CNA Genova".

Essa si obbliga all'uso della denominazione Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, e dei relativi logotipo (CNA, seguito dalla specificazione Territoriale di Genova o più semplicemente "CNA Genova") e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale, prendendo atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.

La CNA Territoriale di Genova è il livello confederale di base del sistema CNA ed è a sua volta costituita da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno sede nel territorio della Città Metropolitana di Genova. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui si articola.

La CNA Territoriale di Genova favorisce la partecipazione diretta degli associati alla vita associativa ed agisce coerentemente con l'art. 2 e l'art. 5 dello Statuto Nazionale della CNA.

La CNA Territoriale di Genova opera per l'organizzazione delle Unioni Territoriali CNA, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse.

La CNA Territoriale garantisce nel proprio statuto la partecipazione elettiva delle Unioni, della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea Territoriale di Genova, al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa.

ART. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

1 - Scopi della CNA Territoriale di Genova sono:

- a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza,

la tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello della Città Metropolitana di Genova;

- b) la stipula di accordi sindacali e contratti collettivi di lavoro a livello metropolitano.

2 - In diretta attuazione di tali scopi, la CNA Territoriale di Genova svolge le seguenti attività:

- a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese nell'ambito del sistema produttivo territoriale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- b) promuove e organizza servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA-ITACO, organizzazione strumentale e specifica attraverso la quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152.
- d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (Fondazione ECIPA);
- e) garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dalle relative Unioni Territoriali, negli organi dell'associazione;
- f) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati, garantendole ambiti di autonomia politica ed i necessari supporti organizzativi;
- g) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati interni e internazionali;
- h) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, si dota di agenzie di stampa e propri organi di informazione; tutto ciò nell'esclusivo interesse degli associati e al fine di favorire lo sviluppo delle imprese associate;

- i) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- j) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
- k) definisce ed attua sul territorio metropolitano politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- l) definisce lo stato giuridico ed economico del proprio personale dipendente;
- m) garantisce il funzionamento delle unioni sul territorio metropolitano, coerentemente con le politiche delle analoghe unioni nazionali.
- n) attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie

TITOLO II RAPPORTI CON IL SISTEMA CNA

ART. 3 - Il sistema CNA: costituzione e articolazione

La CNA Territoriale di Genova si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni, nei valori ed è parte costituente del sistema CNA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza generale delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA - Associazioni Territoriali o unità di primo livello, CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme alle Unioni CNA, CNA Professioni e CNA Pensionati nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.

Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nella CNA Territoriale di Genova nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I pensionati che si iscrivono a CNA Pensionati ed hanno residenza anagrafica nella Città Metropolitana di Genova saranno automaticamente inquadrati nella CNA Pensionati di Genova.

Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

La Direzione Nazionale CNA, ai sensi dell'art. 13, lett. h) del proprio Statuto, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:

- a. il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
- b. l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;
- c. l'affiliazione, consistente in un rapporto di adesione in cui vi è una forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l'uso del marchio CNA all'associato. Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l'associato e la CNA, alla quale è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali in cui è presente.

I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere decisi anche dalle Direzioni delle CNA Territoriali o Regionali, per quanto attiene ai rispettivi ambiti territoriali, previa comunicazione alla Direzione Nazionale.

Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione, viene data adeguata informativa al sistema CNA anche con il sito web.

ART. 4 - Obiettivi del sistema CNA

Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese; dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono il lavoro, l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza Territoriale e della Direzione Territoriale si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel Regolamento Attuativo dello Statuto.

Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

ART. 5 – Il sistema CNA: sintesi e rappresentanza degli interessi

La CNA intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.

Le CNA Territoriali, così come individuate nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale sono il livello confederale di base del sistema CNA, unità di primo livello, e sono a loro volta costituite da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno la sede della loro impresa nel rispettivo territorio. Esse comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni, ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le Associazioni CNA Territoriali medesime, unità di primo livello, si articolano.

Nelle CNA Territoriali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

Le CNA Territoriali operano per l'organizzazione di mestieri e le rispettive delle Unioni, di CNA Professioni e di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, stabilendo l'entità delle risorse da impegnare per ciascuna componente del sistema.

Le CNA Territoriali garantiscono nel proprio statuto la partecipazione elettiva delle Unioni e dei Mestieri che le compongono, di CNA Professioni e della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea Territoriale al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNA.

I mestieri che compongono le Unioni Territoriali, o le Unioni quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell'Assemblea Territoriale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa in base alle regole dei rispettivi statuti e regolamenti.

CNA Genova, all'interno di un processo di valorizzazione delle esperienze, al fine di migliorare la rappresentanza ed i servizi forniti alle imprese associate, favorisce e supporta processi di aggregazione, incorporazione o fusione tra unità territoriali declinate nel piano strategico confederale, come indicato del Regolamento Attuativo dello Statuto.

L'eventuale avvio di una procedura per l'ottenimento della personalità giuridica dovrà essere preceduta da una preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale.

ART. 6 - Le articolazioni del Sistema CNA

Il sistema Cna si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:

- le Unioni; organizzate a livello territoriale o regionale ed a livello nazionale;
- CNA Professioni;
- CNA Pensionati;
- i Raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA

A) Le Unioni CNA e i Mestieri

L'Unione è una istanza di aggregazione dei Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA. Essa svolge una funzione di coordinamento e di rappresentanza, all'interno del sistema CNA, dei Mestieri che la compongono. CNA Territoriale di Genova può costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle Unioni riconosciute.

Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.

Ad ogni livello confederale non possono essere costituite nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.

I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento.

Ciascuna articolazione di Mestiere concorre a costituire gli organi dell'Unione di appartenenza.

Le Unioni CNA sono articolazioni dei livelli confederali territoriali, regionali e nazionale.

Le Unioni concorrono a comporre il sistema CNA.

Sulla base della prevalenza dei diversi settori o mestieri, la Direzione Territoriale stabilisce quali Unioni e i relativi Mestieri da attivare nella propria struttura organizzativa.

Sono organi dell'Unione a livello territoriale:

- il Consiglio, la Presidenza, il Presidente;

Il Consiglio dell'Unione si riunisce ogni quattro anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea Territoriale della CNA nell'ambito delle norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo.

Contestualmente:

- elegge il Presidente, la Presidenza e il Consiglio dell'Unione Territoriale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interni all'Unione, nonché dei portavoce dei Mestieri laddove costituiti;
- se l'Unione è costituita a livello di Cna Regionale in alternativa al Consiglio a livello Territoriale, elegge i rappresentanti dell'Unione Territoriale al Consiglio Regionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Regionale della Liguria.

I Presidenti di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente di ciascuna Unione Territoriale è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione della CNA Territoriale di Genova.

Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente del corrispondente livello confederale.

Il Presidente della CNA Territoriale di Genova delega, di norma, all'Unione ed al suo Presidente di:

- rappresentare gli interessi degli associati dell'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema Cna e in particolare della CNA Territoriale di Genova;
- rappresentare istituzionalmente le relative articolazioni dei Mestieri o indicarne, sentita la presidenza della CNA Territoriale, i portavoce;
- elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa;
- dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Nel caso il Presidente della CNA Territoriale di Genova non riconosca in tutto o in parte le deleghe ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione della CNA Territoriale di Genova.

Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Unione.

In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto. Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con la Confederazione eventuali decisioni della CNA Fita in merito ad iniziative, non unitarie, dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali la CNA Fita potrà agire solo previa autorizzazione della CNA Territoriale.

Le Unioni Territoriali non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente Territoriale il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte senza autorizzazione e in difformità dallo Statuto dai rappresentanti delle Unioni Territoriali rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti che le hanno indebitamente contratte.

Le Unioni Territoriali concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Territoriale di Genova, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

Il Regolamento Attuativo dello Statuto disciplina quanto non previsto nello Statuto medesimo per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

B) I Raggruppamenti di interesse

La CNA Territoriale di Genova promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono, su conforme delibera Direzione CNA Territoriale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione territoriali. Esso viene eletto ogni quattro anni dal Consiglio del Raggruppamento e non può espletare più di due mandati secondo quanto previsto per ogni altro incarico interno al sistema CNA.

La Direzione Nazionale della CNA delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse.

C) CNA Pensionati

La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.

L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e può dotarsi di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello Statuto, nel Regolamento Attuativo e nel Codice etico della CNA.

Al fine di supportare l'attività e le iniziative dell'organizzazione CNA Pensionati, il Segretario Territoriale di CNA Pensionati è nominato dalla Direzione Territoriale CNA Pensionati su proposta della Presidenza di CNA Pensionati Territoriale, d'intesa con il Segretario Territoriale di CNA Genova.

CNA Pensionati Nazionale attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.

Il Presidente dei CNA Pensionati di Genova è membro di diritto della Assemblea e della Direzione della CNA Territoriale di Genova.

D) CNA Professioni

CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art.26 del D.Lgs.206/2007.

CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.

Su proposta di una Unione CNA, la Direzione Territoriale può deliberare la costituzione tra gli associati CNA aderenti ad un mestiere costituente un'Unione, di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 206/2007. La delibera della Direzione, contestualmente alla autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme del presente statuto. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA Genova Professionisti." Integrata dalla indicazione della professione esercitata.

Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione Territoriale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.

Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".

Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA ed dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni

Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.

In caso di costituzione di CNA Professioni a livello territoriale, avrà i seguenti organi:

- a. il consiglio,
- b. la presidenza
- c. il presidente.

Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.

Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Territoriale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.

La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.

Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Territoriale CNA e della Direzione Territoriale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale, secondo quanto espressamente previsto dallo Statuto di CNA Nazionale. Per ogni altro aspetto qui non previsto si applica lo Statuto di Cna Nazionale.

Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.

CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Sistema confederale, secondo la previsioni del presente statuto.

Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.

TITOLO III IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 7 - Adesione al sistema CNA

Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Gli associati al sistema CNA debbono:

- a) accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale e della CNA Territoriale di Genova;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel Regolamento Attuativo e nel Codice Etico della Confederazione;
- c) ottemperare alla contribuzione al sistema con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali.
- d) l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione Fondazione ECIPA ed EPASA-ITACO le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con ogni mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- e) garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo dell'associazione e del sistema CNA.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli associati CNA godono dei seguenti diritti:

- a. Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente Statuto e di quelle dei corrispondenti livelli confederali.
- b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente Statuto e di quelle dei corrispondenti livelli confederali.
- e. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla

Presidenza Territoriale, o di Unione o di Raggruppamento o di Territorio, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA. È facoltà della Direzione Territoriale prevedere con propria formale delibera un periodo più lungo, ma comunque non superiore ai trentasei mesi.

f. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al presente articolo, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le assemblee territoriali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

ART. 8 - Requisiti del sistema CNA

In quanto parte costituente il sistema CNA, la CNA Territoriale di Genova garantisce scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto di CNA Nazionale, specie per quanto riguarda il rispetto degli artt. 2,3,4,5,7,9 dello Statuto Nazionale; e in particolare:

- a. attesta che gli organi di direzione sono formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- b. garantisce il coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- c. si obbliga a garantire il versamento al sistema CNA, da parte dei propri associati, delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- d. prevede organi di controllo, garanzia ed arbitrati coerenti con il presente Statuto e con quello di CNA Nazionale;
- e. si impegna ad adottare il Codice Etico e il Codice di Comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- f. mette a disposizione del sistema CNA i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- g. si impegna a rinnovare gli organi dirigenti ogni 4 anni;
- h. stabilisce che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni e consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- i. sancisce il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- j. riconosce il ruolo e le funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
- k. costituisce CNA Pensionati a livello territoriale, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- l. si obbliga all'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e

- nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; prende d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale
- m. si impegna a concorrere alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e a rivolgersi ad esso, accettandone le decisioni, per ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA; riconosce il Collegio Nazionale dei Garanti quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali e Regionali;
 - n. si obbliga a richiedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica
 - o. si impegna a rispettare gli ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale come definito dalla Direzione Nazionale; una sola Cna Regionale per ogni regione; una sola Unione Territoriale per la corrispondente aggregazione di mestieri;

TITOLO IV

GLI ORGANI DELLA CNA TERRITORIALE DI GENOVA

ART. 9 - Composizione degli organi della CNA Territoriale di Genova

Gli organi della CNA Territoriale, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 17 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 18 (Collegio dei Garanti), sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalla CNA Territoriale di Genova non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale e territoriale.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri. E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

ART 10 - Gli organi della CNA Territoriale di Genova

Gli organi della CNA Territoriale di Genova sono:

- l'Assemblea;
- la Direzione;
- la Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

Restano fermi per tutti gli organi i seguenti principi generali vincolanti:

- a. non è ammesso il principio di cooptazione;
- b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente,

convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
d. in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore;
e. per l'Assemblea Territoriale, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione o il Raggruppamento o il Distretto da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

ART. 11 - L'Assemblea della CNA Territoriale di Genova - durata e composizione, poteri e compiti

L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si riunisce almeno una volta ogni anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA. Sono membri dell'Assemblea :

- a) i Presidenti in carica dei Distretti Territoriali della CNA Territoriale di Genova e delle Unioni Territoriali di Genova;
- b) i Presidenti Territoriali in carica di E.C.I.P.A. Genova, E.P.A.S.A.-ITACO, CNA Pensionati e dei Raggruppamenti di interesse, di Cna Professioni (qualora costituita a livello territoriale), purché in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo;
- c) un numero di titolari di imprese, legali rappresentanti di società e forme associate e pensionati, eletti ogni quattro anni pari al doppio quelli indicati alle lettere a), b) del presente articolo.

Massimo un terzo dei membri dell'Assemblea sono eletti dalle Unioni Territoriali CNA e dagli eventuali Mestieri e i due terzi dalle Assemblee dei Distretti territoriali. La ripartizione della rappresentanza avverrà in proporzione all'effettiva consistenza associativa di ciascuna Unione o Mestiere e di ciascun Distretto all'atto di convocazione delle assemblee elettive. Si assume convenzionalmente che CNA Pensionati Territoriale ha diritto al 10% dei componenti non di diritto dell'Assemblea ricavato dal numero di quelli spettanti ai Distretti Territoriali CNA. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Segretario Territoriale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti, nonché i componenti la Direzione non facenti parte dell'Assemblea.

I Presidenti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA Territoriale di Genova.

L'Assemblea:

- stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA Territoriale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- esamina l'andamento della CNA Territoriale e delle strutture collegate;
- approva annualmente il bilancio consuntivo della CNA Territoriale proposto dalla Direzione;
- indica, su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale;

- approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i due terzi più uno dei presenti. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti alla Direzione Nazionale della CNA, perché ne valuti la coerenza con lo Statuto nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità nel sistema CNA;
- delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima convocazione secondo le modalità previste dal Regolamento Attuativo e in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto alla prima. Per le convocazioni dell'Assemblea elettiva quadriennale vale quanto disposto dal Regolamento Attuativo.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.

In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 20% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.

L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- deliberare il numero dei componenti la Direzione Territoriale ed elegerli;
- eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di questi ultimi;
- eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.

L'Assemblea può conferire la Presidenza Onoraria e revocarla ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione, prima della normale scadenza dei quattro anni, del Presidente e dei Vicepresidenti eventualmente decaduti o dimissionari o venuti a mancare.

L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualora per due volte successive non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 12 - La Direzione Territoriale: durata e composizione; poteri e compiti

La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai membri di diritto e da membri eletti dall'Assemblea tra i titolari di impresa iscritti alla CNA Territoriale di Genova, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA Territoriale di Genova secondo le modalità stabilite dal Regolamento Attuativo, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati Territoriale di Genova.

Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti delle Unioni, di CNA Pensionati, dei Raggruppamenti di interesse, di Cna Professioni (se costituita a livello territoriale) e dei Distretti Territoriali.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Direzione ha il compito di:

- a) nominare, su proposta della Presidenza, il Segretario della CNA Territoriale di Genova;
- b) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA Territoriale di Genova stabilite dall'Assemblea;
- c) deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale di Genova proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario Territoriale.
- d) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla utilizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- e) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- f) esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA Territoriale di Genova;
- g) sottoporre alla Direzione Nazionale della CNA le eventuali domande di affiliazione o adesione di organizzazioni autonome, nonché la eventuale cessazione del loro rapporto associativo;
- h) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza delle norme del presente Statuto, del Regolamento Attuativo, del Codice etico e del Codice di Comportamento per la prevenzione degli illeciti, nonché impugnare atti per chiederne l'annullamento;
- i) deliberare in merito all'acquisto, la permuta e la vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria e di bilancio decise dall'Assemblea;
- j) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organismi di ogni genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati;
- k) deliberare su proposta del Segretario l'articolazione della CNA Territoriale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, nonché le assunzioni, i licenziamenti dei funzionari e dei dirigenti;
- l) dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- m) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- n) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- o) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;

- p) esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe per servizi e prestazioni;
- q) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- r) su proposta della Presidenza, determina l'ammontare delle quote associative nell'ambito delle linee generali di indirizzo dell'Assemblea Territoriale;
- s) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA Territoriale di Genova;
- t) dotarsi di proprio Regolamento Attuativo;
- u) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere;
- v) approvare gli statuti dell'E.P.A.S.A.-ITACO e dell'E.C.I.P.A. Genova; approvare le modifiche agli statuti dell'E.P.A.S.A.-ITACO e dell'E.C.I.P.A. Genova; nominare gli organi dell'E.P.A.S.A.-ITACO e dell'E.C.I.P.A. Genova, secondo quanto previsto negli statuti dei due enti; deliberare l'eventuale scioglimento dell'E.C.I.P.A. Genova, secondo quanto previsto dallo statuto dell'ente;
- w) previa comunicazione alla Direzione Nazionale, decidere sulle domande di partenariato e aggregazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari. Decidere sulla cessazione del rapporto associativo dei soggetti costituenti il sistema CNA a norma del presente statuto e del regolamento;
- x) deliberare il commissariamento, l'estromissione dal sistema CNA o altro tipo di provvedimento riguardante persone o soggetti promossi e costituiti su impulso di CNA Territoriale aventi per statuto rilevanza esterna, specificandone i motivi e nominando i commissari;

Il Presidente Onorario partecipa di diritto ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti k), l), m), t).

Con le modalità da essa stabilite, la Direzione può invitare alle proprie riunioni senza diritto di voto associati e non associati, anche non imprenditori.

ART. 13 - La Presidenza: durata, composizione e compiti

La Presidenza rimane in carica 4 anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. La Presidenza non può superare il numero massimo di 7 (sette) componenti, incluso il Presidente. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario Territoriale. Il Presidente può indicare un Vicepresidente con funzioni vicarie.

La Presidenza:

- promuove l'attività politica della CNA Territoriale di Genova;
- adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario Territoriale, il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale di Genova;
- ha funzioni di rapporto politico-istituzionale verso la Città Metropolitana di Genova, gli Enti pubblici locali e territoriali e tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali, anche a supporto delle proprie sedi territoriali;
- verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
- convoca l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;
- assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
- decide su tutte le altre attività non espressamente disciplinate dal presente Statuto e comunque non riservate all'Assemblea, alla Direzione e al Segretario Territoriale.

E' fatto divieto ai Presidenti, a tutti i livelli, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente.

ART. 14 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA Territoriale di Genova, in base ai requisiti e secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo. Il Presidente e i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente della CNA Territoriale di Genova:

- ha la rappresentanza politica della CNA Territoriale di Genova;
- ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA Territoriale di Genova;
- rappresenta la sintesi del sistema CNA Territoriale di Genova, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
- presiede gli Organi ed è il rappresentante legale di CNA Genova a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con la facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti;
- ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari competenti;
- può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni Territoriali CNA.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti. Venendo a mancare il Presidente o risultasse permanentemente impedito a svolgere il

proprio incarico, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro 90 (novanta) giorni, secondo le modalità previste dal Regolamento Attuativo.

ART. 15 - Presidenza onoraria

L'Assemblea, su proposta della Direzione, può deliberare di conferire la Presidenza onoraria ad imprenditrici ed imprenditori che abbiano acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa o che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente della CNA di Genova.

Il Regolamento Attuativo disciplinerà la durata della carica.

ART. 16 - Il Segretario Territoriale

Il Segretario Territoriale di CNA Genova viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Segretario Territoriale:

- è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Territoriale di Genova e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa
- propone alla Presidenza Territoriale il Piano Strategico poliennale della CNA di Genova;
- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Genova e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- concorre all'elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA di Genova ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;
- partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Territoriale di Genova;
- propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa della CNA Territoriale di Genova e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari/quadri e dirigenti;
- stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, e propone alla Direzione l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro o l'inquadramento di dirigenti, quadri e funzionari. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile;
- può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui vanno attribuite per delega precise funzioni delegabili proprie del Segretario Territoriale. E' tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate.

Tutto il management ed i quadri rispondono direttamente al Segretario Territoriale.

Il Regolamento Attuativo dello Statuto può prevedere una durata temporale anche per l'incarico di Segretario Territoriale.

ART. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Territoriale di Genova.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione.

Qualora la situazione economica e finanziaria risulti di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da CNA Genova, l'Assemblea può decidere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

ART. 18 - Il Collegio Territoriale dei Garanti

Il Collegio Territoriale dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico, né elettivo né contrattuale, in alcun organo nell'ambito del sistema CNA, né alcun rapporto di lavoro subordinato; esso è presieduto da un giurista.

Il Collegio Territoriale dei Garanti viene eletto dall'Assemblea all'unanimità; rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione su qualunque controversia che insorga tra i singoli associati o tra essi e gli organi dirigenti, tra la CNA Territoriale di Genova e le Cna Territoriali e Regionali ovvero tra le medesime in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi di cui all'art. 10.

Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione Territoriale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA Territoriale di Genova.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni. Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio può essere adito dagli organi e da ogni singolo associato. Avverso pronunce emesse dal Collegio Territoriale dei Garanti può essere adito in sede di appello il Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti Nazionale rappresenta il Giudice Unico d'Appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali e Regionali.

ART 19 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento Attuativo di CNA Genova l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA sia nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

ART. 20 - Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA Territoriale di Genova, di Presidente e di membro di Presidenza di Unione, di CNA FITA, di Raggruppamento di Interesse, di Distretto Territoriale, di Cna Professioni e di Portavoce di Articolazione di Mestiere è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, metropolitano, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario Territoriale.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

TITOLO V Articolazioni territoriali

ART. 21 - Distretti Territoriali

L'articolazione sul territorio di pertinenza della CNA Territoriale di Genova è costituita dai Distretti Territoriali. Sono Distretti Territoriali quelli deliberati dalla Direzione Territoriale, tenuto conto dell'articolazione della rete degli uffici distaccati e della consistenza associativa sul territorio metropolitano.

Nel Distretto Territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa di CNA Genova e si perseguono gli scopi e i fini del sistema CNA.

Il Distretto Territoriale promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione agli associati sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

ART. 22 - Organi del Distretto territoriale

Il Distretto Territoriale è composto da tutti gli associati di CNA Genova che hanno la sede dell'impresa sul territorio di competenza del Distretto. Ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri associati.

Gli organi del Distretto Territoriale sono:

- Il Consiglio
- La Presidenza
- Il Presidente

Il Consiglio del Distretto Territoriale si riunisce ogni quattro anni in seduta elettiva, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo, per eleggere i propri organi.

Il Consiglio può essere occasionalmente convocato dalla Presidenza Territoriale CNA Genova, sentito il Presidente del Distretto interessato. Il Consiglio elettivo del Distretto viene convocato dal Presidente.

Del Consiglio fanno parte con diritto di voto esclusivamente le imprenditrici, gli imprenditori ed i pensionati, regolarmente iscritti alla CNA o CNA Pensionati secondo le prescrizioni dello Statuto e del Regolamento Attuativo.

Il Consiglio elegge la Presidenza composta dal Presidente e dal Vicepresidente del Distretto territoriale e da altri componenti, per un numero massimo di 7 (sette) membri inclusi il Presidente e il Vicepresidente, ed elegge la quota di componenti dell'Assemblea Territoriale di CNA Genova di propria competenza, in base alle norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo.

- La Presidenza del Distretto Territoriale.

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, e da un massimo di altri 5 (cinque) componenti e viene eletta dal Consiglio del Distretto Territoriale riunito in seduta quadriennale elettiva.

La Presidenza è convocata dal Presidente; essa può essere convocata da un Vicepresidente, su delega del Presidente, quando questi sia assente o impedito.

La Presidenza deve essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La Presidenza convoca il Consiglio, fissandone l'ordine del giorno.

La Presidenza è coadiuvata, nell'espletamento delle proprie funzioni, dal responsabile del Distretto Territoriale nominato dalla Direzione Territoriale, su proposta del Segretario Territoriale.

La sintesi dei lavori della Presidenza del Distretto Territoriale viene inviata alla Presidenza Territoriale di CNA Genova.

- Il Presidente del Distretto Territoriale.

Il Presidente resta in carica quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi, e comunque secondo le regole in vigore per tutti gli incarichi del sistema CNA.

Il Presidente presiede le riunioni della Presidenza e del Consiglio.

Il Presidente è responsabile del proseguimento dei fini e degli scopi del proprio Distretto Territoriale.

Il Presidente ha funzione di rappresentanza presso le istituzioni locali, verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi di CNA Territoriale di Genova.

La funzione del Presidente è assunta dal Vicepresidente tutte le volte che si verifichi l'assenza o l'impedimento del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, la funzione è temporaneamente assunta dal membro della Presidenza più anziano di età.

TITOLO VI **Autonomia finanziaria-bilanci**

ART. 23 - Fondo comune

Il Fondo comune della CNA Territoriale di Genova è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati, detratte le spese di gestione, e dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.

L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali destinate al Fondo Comune sono approvate dalla Direzione Territoriale, su proposta della Presidenza e secondo le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea.

In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento di CNA Genova, il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

ART. 24 - Autonomia finanziaria

La CNA Territoriale di Genova ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria, patrimoniale ed è dotata di un proprio fondo comune costituito secondo quanto previsto dallo Statuto.

I creditori della CNA Territoriale di Genova possono far valere i propri diritti solo sul Fondo Comune costituito ai sensi del precedente art. 23.

ART. 25 - Bilanci

Gli organi competenti della CNA Territoriale di Genova approvano i bilanci consuntivi e preventivi, che vengono redatti osservando il principio della competenza e sulla base dello schema unico di bilancio predisposto dalla CNA Nazionale.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo può essere approvato solo dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, con allegata la relativa relazione del Collegio medesimo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di maggio dell'anno cui si riferisce. La CNA Territoriale di Genova persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Nell'ambito di ciascun bilancio, quando richiesto, deve essere prodotto un bilancio consolidato in cui debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.

ART. 26 - Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è lo strumento fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

La CNA Territoriale di Genova adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione

delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. In particolare, le Unioni Territoriali partecipano alla definizione del Piano Strategico.

TITOLO VII ENTI CONFEDERALI

ART. 27 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (E.P.A.S.A-ITACO).

La CNA Territoriale di Genova si avvale e concorre al funzionamento dell'Ente Confederale EPASA-ITACO, legalmente riconosciuto, di cui all'art. 27 dello Statuto nazionale della CNA, per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla CNA, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini e lavoratori comunitari ed extracomunitari aventi la sede della loro impresa ovvero il loro domicilio nel territorio della Città Metropolitana di Genova, nelle materie previdenziali, sanitarie e di tutela ed assistenza sociale, nonché di sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, promuovendo anche studi e ricerche.

A tale fine la Direzione della CNA Territoriale di Genova nomina tra i suoi associati un Comitato Territoriale EPASA-ITACO, composto da un minimo di tre persone, una delle quali designata dalla CNA Pensionati Territoriale, con il compito di coordinare l'attività dell'EPASA-ITACO nel territorio della Città Metropolitana di Genova, al fine di rendere al meglio i servizi agli utenti.

La Direzione della CNA Territoriale di Genova nomina il Presidente del Comitato Territoriale EPASA-ITACO.

Il Comitato Territoriale EPASA-ITACO potrà dotarsi di un proprio regolamento, sottoposto all'approvazione preventiva della Direzione della CNA Territoriale di Genova e, d'intesa con gli organi nazionali EPASA-ITACO, potrà costituire sedi zonali.

Su richiesta del Comitato Territoriale EPASA-ITACO, la Direzione della CNA Territoriale di Genova potrà distaccare propri dipendenti presso la sede Territoriale EPASA-ITACO, anche con funzioni di direttore.

Eventuali rapporti economici tra il Comitato Territoriale EPASA-ITACO e l'EPASA-ITACO saranno disciplinati con apposita convenzione.

ART. 28 - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese (E.C.I.P.A. Genova)

La Confederazione promuove l'E.C.I.P.A. Genova, l'Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese della provincia di Genova.

L'Ente è costituito al fine di realizzare, nell'ambito della strategia della Confederazione, a livello metropolitano, nazionale e internazionale, assistenza ed interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico-economico-giuridico, di informazione e di riqualificazione per le imprenditrici e gli imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione all'imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per quadri tecnici ed i dirigenti della CNA e delle imprese.

La Direzione della CNA Territoriale di Genova nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto ↴

dell'Ente, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore Generale, i componenti il Collegio dei Revisori dell'Ente medesimo.

La Direzione della CNA Territoriale di Genova approva lo Statuto dell'E.C.I.P.A. Genova e decide in merito ad eventuali modifiche dello stesso.

L'Ente è dotato di autonomia economica, finanziaria e patrimoniale. Le sue entrate sono costituite da contributi erogati direttamente dalla CNA Territoriale di Genova e da altre risorse scaturite dallo svolgimento delle proprie attività, nonché da lasciti ed altre somme a qualsiasi titolo legalmente acquisite.

TITOLO VIII NORME FINALI

ART. 29 - Logotipo e simbolo

1. Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.

2. L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato dal regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale.

ART. 30 - Scioglimento della CNA di Genova

1. Lo scioglimento della CNA di Genova può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con la presenza dei tre quarti dei propri componenti, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai quattro quinti dei presenti.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

ART. 31 - Entrata in vigore dello Statuto; Regolamento della CNA di Genova

1. Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione Territoriale della CNA di Genova dovrà approvare il Regolamento Attuativo.

ART. 32 - Rinvio legislativo e allo Statuto di CNA Nazionale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia e per analogia, laddove possibile, le norme dello Statuto di CNA Nazionale.

ART. 33 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della CNA Territoriale di Genova abroga ogni precedente similare normativa.

Nell'approvare il presente Statuto, l'Assemblea della CNA Territoriale di Genova, denominata più semplicemente "CNA Genova", attribuisce ed affida, con i più ampi poteri di merito,

al Presidente dell'Assemblea medesima espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DI CNA GENOVA

APPROVATO DALLA DIREZIONE
TERRITORIALE DI CNA GENOVA
IL 30 MAGGIO 2016

TITOLO I IL REGOLAMENTO

Art. 1 - Competenza

Ai sensi dell'art. 31 del proprio Statuto, la CNA Territoriale di Genova si dota di un proprio Regolamento Attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

Il presente regolamento riguarda direttamente CNA Territoriale di Genova (più semplicemente denominata "CNA Genova") e gli enti e le società di sua emanazione o di sua proprietà

Le norme del presente regolamento non sono derogabili e si applicano anche a Mestieri, Unioni, Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni, CNA Pensionati e Distretti Territoriali.

Art. 2 Approvazione

Il Regolamento è approvato dalla Direzione Territoriale di CNA Genova con voto favorevole di almeno il 50% più uno dei presenti.

Eventuali variazioni al Regolamento sono approvate dalla Direzione Territoriale con la stessa maggioranza.

Art. 3 - Le norme integrative

Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNA, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso.

Il codice etico (seconda parte) riguarda la prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA ai sensi e, per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, integra il presente regolamento, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti di CNA Genova e degli enti e delle società di sua emanazione o di sua proprietà.

Il presente regolamento è integrato anche da quanto disposto in apposito Regolamento Uso del Marchio CNA.

TITOLO II GLI ORGANI

Art. 4 - Assemblea - convocazione - rappresentanza e quorum

L'Assemblea è convocata annualmente dal Presidente su decisione della Presidenza Territoriale. Essa è convocata in prima convocazione con preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data stabilita ed, eventualmente, in seconda convocazione ad almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza Territoriale.

L'Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza Territoriale può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza Territoriale e dal Segretario Territoriale. Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell'Assemblea al Vicepresidente vicario o ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Segretario Territoriale.

Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d'accordo con la Presidenza.

L'Assemblea Territoriale deve essere prontamente convocata dal Presidente allorché ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente, l'Assemblea ordinaria, è convocata dal Vicepresidente vicario ovvero dal componente anziano di età della Presidenza.

E' convocata, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, dello Statuto ed in ogni caso qualora il

Presidente sia nella impossibilità oggettiva e permanente, di svolgere il proprio incarico, dal Vicepresidente vicario ovvero dal componente anziano di età della Presidenza, su conforme delibera della Presidenza, entro 90 (novanta) giorni dall'evento.

L'Assemblea deve essere pure convocata dal Presidente ovvero, in mancanza, dal vicepresidente vicario o dal vicepresidente più anziano di età, nei termini del comma precedente, qualora la maggioranza dei componenti la Presidenza sia venuta a mancare o comunque sia dimissionaria.

Si applicano, sia per quanto attiene la elezione del nuovo Presidente, sia per il rinnovo della Presidenza, le norme di cui al successivo art. 10.

Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche le procedure ed il funzionamento dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse, di CNA Professioni, di CNA Pensionati e Distretti Territoriali.

Art.5 - Individuazione della articolazioni dei Mestieri

Al fine di migliorare rappresentanza, attrattività, relazione e legame con le imprese CNA ha scelto la strada della valorizzazione dei Mestieri.

CNA Nazionale, sentite le Unioni Nazionali, valutando ed indicando anche criteri numerici e/o qualitativi, con delibera della Direzione Nazionale:

- individua quali sono le articolazioni dei Mestieri riconosciuti dal sistema;
- stabilisce di quale Unione Nazionale fanno parte.
- CNA Territoriale di Genova, sentite le Unioni Territoriali e con le stesse modalità sopra indicate, decide con delibera della Direzione quali mestieri eventualmente attivare di quelli individuati a livello nazionale.

CNA Territoriale di Genova delibera se attivare altri Mestieri in base a caratteristiche peculiari dell'economia del territorio, chiedendo autorizzazione a CNA Nazionale, indicando l'Unione di riferimento.

I Mestieri e le Unioni sono solo in due livelli: territoriale o regionale e nazionale; i Raggruppamenti di interesse generalmente sono negli stessi due livelli indicati, salvo diversa decisione assunta tra territorio e regionale.

La scelta del livello territoriale per quanto riguarda Raggruppamenti, Unioni e Mestieri è definita con specifico accordo tra CNA Liguria e le CNA Territoriali della Liguria.

Art. 6 - Il Piano strategico

La Direzione Territoriale valuterà l'opportunità, su proposta della Presidenza e di concerto con il Segretario Territoriale, di predisporre ed approvare un modello tipo di piano strategico.

Il modello tipo, potrà prevedere meccanismi di raccordo tra i piani strategici dei diversi livelli confederali, in relazione ad aree o settori di intervento determinati.

Il piano strategico ha validità massima fino alla convocazione dell'Assemblea Territoriale elettiva.

La Direzione stabilisce una propria seduta annuale per la verifica dell'andamento del piano strategico della CNA, in cui il Segretario Territoriale effettua la relazione introduttiva.

La Direzione, su conforme parere della Presidenza e d'intesa con il Segretario Territoriale, può deliberare modifiche ed integrazioni al piano strategico.

Al fine di garantire una maggiore efficacia nella rappresentanza delle imprese e nella erogazione di servizi e consulenze, nell'ambito delle linee indicate nel piano strategico, la Direzione Territoriale può individuare una dimensione minima dei livelli associativi dei Distretti Territoriali di CNA Genova, stabilita in base a parametri oggettivi.

Art. 7 - Assemblea Territoriale Elettiva

Convocazione

L'Assemblea Territoriale quadriennale, elettiva delle cariche confederali, è convocata dalla Presidenza in prima convocazione con preavviso di almeno 180 gg, per l'avvio della fase elettiva quadriennale, e con preavviso di almeno 60 gg prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva medesima, inoltrati ai Presidenti dei Distretti Territoriali, delle Unioni Territoriali, dei Raggruppamenti Territoriali, della Cna Pensionati Territoriale e di Cna Professioni Territoriale, nei modi e termini di cui al precedente art. 4.

Le eventuali successive convocazioni (art. 11 Statuto) avverranno con almeno 7 gg di preavviso, in sequenza automatica ogni 15 gg dopo la prima convocazione dell'Assemblea elettiva.

La seduta dell'Assemblea quadriennale elettiva delle cariche confederali, deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente.

Con la convocazione dell'Assemblea elettiva tutte le articolazioni Territoriali di cui al primo comma del presente articolo provvedono all'elezione dei propri componenti, che avverrà sempre da parte dell'organo associativo a più larga composizione.

Decadenze e sostituzioni

I componenti di diritto dell'Assemblea decadono di diritto ed con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'Assemblea e vengono automaticamente sostituiti.

I componenti l'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato qualora non risultino iscritti alla CNA Territoriali di Genova o alla CNA Pensionati di Genova, o comunque risultino non in regola col versamento delle quote associative.

Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti e in caso di provvedimenti disciplinari adottati dai livelli confederali di appartenenza.

I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possano più far parte dell'Assemblea, vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale.

Le cariche confederali decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.

Procedure elettive

L'Assemblea elettiva elegge le cariche associative a scrutinio segreto, salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti

I membri della Presidenza in carica sono componenti di diritto della nuova Assemblea che si forma per la fase elettiva e concorrono all'elezione degli organi.

Per tale motivo gli stessi membri, se non delegati dal territorio o dalle Unioni e Raggruppamenti, o non rieletti in Direzione o in Presidenza, decadono dopo l'avvenuta elezione del Presidente e in tal caso non fanno parte dell'Assemblea eletta in sede dal rinnovo quadriennale.

Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche i Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni, CNA Pensionati e i Distretti Territoriali.

Art. 8 - Le Assemblee Elettive del sistema confederale CNA

Le assemblee dei livelli confederali di cui al primo comma dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, si svolgono secondo le norme e le modalità disciplinate dallo Statuto Nazionale, integrate da quelle dei rispettivi statuti, e dal presente regolamento.

Art. 9 - Le Assemblee Elettive dei Mestieri, delle Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse e dei Distretti territoriali

La Direzione di CNA Territoriale di Genova stabilisce quali Mestieri e Unioni e quali Raggruppamenti di Interesse tra quelli previsti dalla CNA Nazionale, nonché quali Distretti Territoriali, si costituiscono nell'ambito del suo territorio e ne definisce pure la composizione numerica degli organi, come previsti nello Statuto.

La Direzione Territoriale di CNA Genova, inoltre, stabilisce e definisce quanto sopra anche per i Mestieri che autonomamente decide di costituire ed organizzare nel proprio territorio.

CNA Genova elegge organi di governo per quei mestieri che costituisce ufficialmente nel proprio territorio attraverso specifica delibera della Direzione Territoriale.

Nel caso in cui i Mestieri non vengano costituiti ufficialmente e vengano valorizzati all'interno dell'Unione di appartenenza, come indicato dalla delibera della Direzione Territoriale di CNA Genova, le modalità elettive previste sono trasferite all'Unione di cui i mestieri fanno parte.

In questo caso sarà il Presidente dell'Unione Territoriale o dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente Territoriale o dal Presidente Regionale, sentita la Presidenza CNA, ad indicare ogni quattro anni il portavoce territoriale di mestiere individuato per le istanze superiori.

Se le Unioni sono solo a livello territoriale la CNA Regionale indicherà, sentite tutte le Unioni Territoriali, ogni quattro anni, il portavoce tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale.

Nel caso in cui l'Unione sia presente solo a livello regionale sarà il Presidente dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente della Confederazione dello stesso livello, sentita la Presidenza CNA, ad indicare ogni quattro anni il portavoce tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale.

CNA Territoriale di Genova, al fine di procedere alla elezione dell'Assemblea Territoriale, stabilisce la rappresentanza complessiva dei Mestieri o Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti nel territorio nell'Assemblea stessa fino ad un massimo di 1/3 dei componenti dell'Assemblea medesima, come stabilito dallo Statuto.

Inoltre stabilisce la rappresentanza di ciascun Mestiere, di ciascuna Unione e di ciascun Raggruppamento di Interesse secondo criteri di proporzionalità in ragione della rappresentatività, assicurando la presenza di tutte le articolazioni territoriali.

Con le stesse modalità e secondo criteri di proporzionalità stabilisce la rappresentanza di ciascun Distretto Territoriale all'interno dell'Assemblea Territoriale.

CNA Liguria e le CNA Territoriali liguri definiscono se optare per la costituzione delle Unioni a livello regionale, e in tal caso la composizione dei Consigli Regionali delle Unioni, e

dei Raggruppamenti di Interesse, in relazione alla rispettiva consistenza numerica, così come comunicata dalle CNA Territoriali.

Il Consiglio dell'Unione, è costituito dai Portavoce rappresentanti dei rispettivi Mestieri, anche eletti, secondo un criterio di proporzionalità e pluralità della rappresentanza.

Il Consiglio dell'Unione si riunisce ogni 4 anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea Territoriale della CNA nell'ambito delle norme stabilite dalla Statuto delle CNA di Genova.

Contestualmente:

- elegge il Presidente e la Presidenza dell'Unione Territoriale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione; la Presidenza non può superare il numero massimo di 7 (sette) componenti, Presidente e Vicepresidente inclusi;
- elegge i rappresentanti dell'Unione Territoriale al Consiglio Regionale di Unione, se istituito a tale livello, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Liguria, che salvaguardino la rappresentatività del Consiglio Regionale di Unione in rapporto alla consistenza associativa di ciascuna Unione Territoriale; i Presidenti Territoriali di Unione sono membri di diritto del Consiglio Regionale di Unione.

Il Consiglio Regionale di Unione se istituito in alternativa a quello territoriale si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per:

- a) eleggere il Presidente e la Presidenza dell'Unione Regionale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
- b) i Presidenti Regionali di Unione sono membri di diritto del Consiglio Nazionale di Unione

La Direzione Territoriale Cna Genova per l'Assemblea nella fase elettiva quadriennale delibera se la ripartizione dei delegati sulla base dell'effettiva consistenza delle Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse e dei Distretti Territoriali avverrà sugli abbinati INPS o sul numero complessivo degli associati in banca dati territoriale.

Nell'elezione degli organi di Mestiere, di Unione, di Raggruppamento di Interesse, si deve operare per trovare un accordo o convergenza tra le parti.

In caso di ripetuto equilibrio dei consensi si dovrà tenere di conto, in via straordinaria e dopo la terza votazione, del peso effettivo della rappresentanza.

Nel caso di una diversa aggregazione territoriale in filiere, del sistema delle unioni, comparti o altro, si applicano le regole delle Unioni.

Raggruppamenti: Commercio e Turismo – Donne – Industria – Giovani.

Nel caso in cui i Raggruppamenti di Interesse, per dimensioni e/o scelta territoriale, non vengono costituiti attraverso assemblee elettive:

a. CNA Genova individua e nomina nella sua assemblea elettiva il Presidente Territoriale per ogni specifico Raggruppamento, che decide di attivare e, se lo ritiene opportuno, gli affianca un comitato esecutivo da 3 (tre) a 6 (sei) membri.

b. Tutti i Presidenti Territoriali per ogni specifico Raggruppamento di ogni regione eleggono tra loro il Presidente Regionale del Raggruppamento e, se lo ritengono opportuno, gli affiancano un comitato esecutivo da 3 a 9 membri. Lo stesso si riunisce al bisogno, almeno una volta ogni quattro anni oppure, se ritenuto necessario, opera come coordinamento stabile.

c. Tutti i Presidenti di ogni specifico Raggruppamento eleggono tra loro un Presidente Regionale del Raggruppamento e, se lo ritengono opportuno, gli affiancano un comitato esecutivo da 3 a 9 membri.

I Presidenti di Raggruppamento ad ogni livello sono membri di diritto della rispettiva Direzione.

Art. 10 - Candidature Confederali

L'Assemblea Elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, la Presidenza, la Direzione.

a. Requisiti

1. Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori, titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA.

2. In particolare il Presidente Territoriale di CNA Genova dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che, per almeno 4 anni, abbiano svolto almeno una delle seguenti funzioni:

- Presidente di CNA Territoriale o membro della Presidenza Territoriale o Presidente di Unione Territoriale;
- Portavoce di Mestiere o di Raggruppamento di Interesse di CNA Genova;
- Che siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza

all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema confederale.

3. Il Presidente di Unione Territoriale, di Raggruppamento di Interesse Territoriale e di Distretto Territoriale dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che, per almeno 4 anni, abbiano svolto almeno una delle seguenti funzioni:

- Presidente Territoriale di CNA, di Unione o di Raggruppamento di Interesse o di Distretto Territoriale;
- Membro della Presidenza Territoriale di CNA, di Unione o di Raggruppamento di Interesse o di Distretto Territoriale;
- Che siano personalità imprenditoriali tali da produrre una evidente valorizzazione dell'Unione o del Raggruppamento di Interesse o di Distretto Territoriale.

4. Sono esclusi dai vertici confederali quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico, o quanti siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi, o siano sottoposti a procedura concorsuale, oppure non risultino in regola con il pagamento delle quote associative.

In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi, la Direzione Territoriale, delibera sulla ammissibilità della candidatura.

b) Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi

1. La Direzione Territoriale, prendendo atto della convocazione dell'Assemblea Elettiva da parte della Presidenza, nomina un Collegio Elettorale con il compito di valutare le candidature per il Presidente Territoriale, la Presidenza Territoriale e la Direzione Territoriale.

2. I membri del collegio saranno scelti tra imprenditori, che abbiano svolto l'incarico di Presidente Territoriale o abbiano operato per molto tempo in posizione di vertice territoriale (Presidenza - Direzione), dimostrando costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio.

I membri del collegio devono essere almeno in numero di 3 (tre) e di essi dovrebbe di norma far parte, con la funzione di Presidente del Collegio, il Presidente Onorario.

La carica di Presidente Onorario dura fino al rinnovo dell'organo che lo ha nominato e ogni quattro anni può essere confermato dall'Assemblea in fase elettiva.

Nessun componente il collegio può essere candidato alle cariche confederali oggetto della consultazione.

Il Collegio opera sempre con la presenza congiunta di almeno 2 (due) componenti, consultando il Presidente Territoriale uscente, i membri della Presidenza Territoriale uscenti;

gli eletti alla nuova Assemblea Territoriale e, se ritenuto opportuno, gli altri dirigenti uscenti a livello di CNA Territoriale di Genova, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento.

3. Il Collegio accoglie candidature inoltrate al Collegio medesimo 40 giorni prima la data di svolgimento dell'Assemblea elettiva, che ottengono, su un formalizzato Piano Strategico di Mandato, una sottoscrizione di firme pari ad almeno il 25% dei componenti l'Assemblea medesima.

La firma di un delegato può essere apposta al programma di un solo candidato; il Collegio controlla e verifica la scelta del delegato con il delegato stesso.

Il Collegio, valutate accuratamente le persone dei candidati, sia sotto il profilo imprenditoriale sia sotto il profilo etico, persegue l'obiettivo di una proposta unitaria per il Presidente Territoriale.

4. Il Collegio constatata la validità e legittimità della presenza di più di un candidato, lo comunica alla Presidenza Territoriale uscente che provvede a convocare una seduta dell'Assemblea in forma privata, almeno 7 (sette) giorni prima di quella elettiva, nella quale i candidati presenteranno il loro Piano Strategico di Mandato.

5. Le candidature per la Presidenza Territoriale sono formulate dal Collegio di concerto con il Presidente neo eletto, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività generale dell'intero Sistema CNA, considerando altresì la necessità di avere presenti, in un organo non superiore a 7 (sette) componenti compreso il Presidente, una significativa presenza femminile pari ad almeno il 20% dei componenti la Presidenza. La presenza femminile di almeno il 20% dei componenti è estesa alla Direzione e a tutti i livelli del sistema CNA, con esclusione del caso di organi composti in modo automatico.

6. In caso di dimissioni del Presidente Territoriale o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Presidenza Territoriale, la Direzione Territoriale, convocata dal Vicepresidente vicario, ovvero in caso di sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età, deve convocare o nominare il Collegio entro 30 gg. ed entro i successivi 60 gg. convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

7. La Direzione Territoriale, eletta dall'Assemblea Elettiva, è composta fino ad un numero massimo di 29 componenti, compresa la Presidenza Territoriale ed i membri di diritto previsti dallo Statuto. Oltre a questi, di essa possono fare parte tutti coloro che per Statuto e Regolamento possiedono i requisiti per accedere alle cariche elettive, rispettando i criteri di una proporzionale rappresentatività delle Unioni, dei Mestieri, dei Raggruppamenti d'Interesse, dei Distretti Territoriali, di CNA Pensionati e di CNA Professioni (se esiste su base territoriale).

8. Per la Direzione Territoriale le candidature possono essere presentate con liste aperte all'Assemblea Elettiva, ossia con più nominativi di quelli eleggibili, rimettendo all'Assemblea medesima la scelta degli eletti.

9. Il Collegio Elettorale può optare per la lista chiusa o altre modalità. Per la Presidenza è prevista la lista chiusa.

Art. 11 - Direzione Territoriale

1. La Direzione Territoriale è convocata dal Presidente, su conforme delibera della Presidenza Territoriale, con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di riunione. In seconda convocazione, deve essere convocata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.

La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, l'ordine del giorno e la specifica di prima ed eventuale seconda convocazione.

La Presidenza può, qualora lo ritenga opportuno, inviare con la convocazione materiale preparatorio ed è comunque tenuta, nelle forme opportune, al massimo di informazione preliminare per consentire il migliore espletamento della funzione decisionale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed inviato agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla segreteria della Presidenza Territoriale di CNA Genova.

2. Per la validità delle deliberazioni della Direzione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica in prima convocazione e di un 1/5 in seconda convocazione.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

4. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.

5. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, di norma, distribuito e approvato nella riunione successiva. Il verbale deve indicare: data dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno; anche in allegato, l'identità dei partecipanti; modalità e il risultato delle votazioni; su richiesta dei componenti la Direzione Territoriale e/o del Segretario Territoriale, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Deleghe

1. Il Presidente può attribuire ai vicepresidenti, o a imprenditori esterni alla Presidenza con particolari esperienze, una o più deleghe inerenti la materia confederale. Tali deleghe dovranno essere svolte, per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture territoriali, d'intesa con il Segretario Territoriale.

2. Il Presidente, all'inizio del suo mandato, su conforme delibera della Presidenza, conferisce con apposito atto alle Unioni, nelle persone dei rispettivi Presidenti, i poteri e compiti previsti dallo Statuto.

Art. 13 . Le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse e i Distretti territoriali

1. Gli organi statutari dei livelli confederali, su proposta degli organi delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse ai corrispondenti livelli, possono modificare i criteri, anche numerici, della composizione degli organi.

2. Il Presidente di ciascun livello territoriale di Unione, di Raggruppamento di Interesse e di Distretto territoriale, convoca e presiede gli organi, salvo nella fase elettiva dove la comunicazione spetta al Presidente Territoriale e secondo le modalità previste dallo Statuto.

3. Gli organi delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse e dei Distretti Territoriali debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell'organo.

In caso di contrasti, in ordine alle scelte di merito relativamente alle materie delegate alle Unioni, ai Raggruppamenti di Interesse e ai Distretti Territoriali, ai sensi dello Statuto, con le decisioni e gli indirizzi della Direzione Territoriale, il Presidente CNA di Genova, avvia una procedura di consultazione, per giungere ad una soluzione concordata. Il Presidente riferisce alla Direzione CNA Territoriale, la quale, nei casi di persistente contrasto, può deliberare di revocare all'Unione, al Raggruppamento di Interesse e al Distretto Territoriale la delega sulla materia oggetto del contrasto. In caso di persistente mancato funzionamento degli organi dell'Unione, del Raggruppamento e del Distretto, ovvero di gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, il Presidente Territoriale, su conforme parere della propria Direzione, può procedere alla convocazione degli organi. In caso di impossibilità a ripristinare un corretto e normale funzionamento dell'Unione, del Raggruppamento di Interesse e del Distretto territoriale, la Direzione Territoriale corrispondente procede a convocare gli organi per il rinnovo della Presidenza o per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente Territoriale, può, in ogni caso, procedere alla revoca delle deleghe, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo.

Art. 14 – Il Segretario Territoriale

Al fine di concretizzare la previsione indicata all'articolo 16, ultimo comma, dello Statuto, per l'incarico di Segretario Territoriale si indica una durata massima di anni 12, salvo espressa deroga approvata dalla Direzione Territoriale con la maggioranza di 2/3.

La norma entra in vigore dal prossimo rinnovo di incarico al Segretario Territoriale.

Art. 15 – Decadenza dagli Organi

I componenti degli Organi confederali previsti dallo Statuto, decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a. perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- b. perdita della qualità di socio della CNA a qualunque livello associato per il mancato regolare pagamento delle quote associative o per qualsiasi altra ragione;
- c. quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti del corrispondente livello confederale di appartenenza o dal Collegio Nazionale dei Garanti.

In caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito alle riunioni degli Organi è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti la Presidenza Territoriale e la Direzione Territoriale si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione dell'Assemblea Territoriale.

I Presidenti dei diversi livelli o articolazioni territoriali eletti nella Direzione Territoriale, ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento, decadono di diritto e con effetto immediato dalla Direzione stessa nel momento in cui essi, per qualsiasi ragione, cessino dall'incarico di Presidente.

L'Assemblea Territoriale della CNA, nella sua prima riunione successiva alle automatiche decadenze di cui sopra, provvederà all'elezione di altrettanti nuovi membri di Direzione Territoriale, da scegliersi tra i Presidenti di strutture analoghe a quelle dei decaduti, mantenendo inalterata la composizione della Direzione.

Con la convocazione dell'Assemblea Territoriale elettiva prevista dallo Statuto, le decadenze di diritto dalla Direzione Territoriale che ne derivano sono sospese, pertanto la composizione dell'organo è congelata a tale data.

Art. 16 - Cumulo delle cariche e indennità

La carica di Presidente Territoriale CNA, così come quella di Presidente di Unione, di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse, di Distretto Territoriale e di CNA Professioni, in qualsiasi livello, è incompatibile con la carica di Presidente CNA in qualsiasi altro livello confederale ed articolazione del Sistema CNA.

Le indennità relative alle cariche e agli incarichi confederali debbono essere sempre stabilite dalla Direzione Territoriale, nella quale la decisione verrà assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.

In caso di incompatibilità anteriore all'approvazione del presente Regolamento, se in essere al prossimo rinnovo delle cariche, questa si dovrà risolvere entro sei mesi.

Art. 17 - Sanzioni disciplinari

La Direzione Territoriale, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli associati, dai dirigenti o dei membri degli organi confederali, in violazione dello Statuto, del presente regolamento, del codice etico, anche per la parte relativa all'attuazione del D. Lgs. 231/01, richiede al Collegio dei Garanti le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione dal rapporto associativo;
- sospensione dall'incarico o dall'organo di appartenenza;
- decadenza dagli organi;
- espulsione.

Il regolamento del Collegio dei Garanti, assicura il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa.

Art. 18 - Bilanci tipo

Il bilancio di CNA Territoriale è strumento di informazione per l'intero sistema CNA e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, approvato dalla Presidenza Nazionale CNA.

CNA Territoriale di Genova è tenuta a redigere i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, al fine di fornire al sistema ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione confederale.

CNA Territoriale, su specifica richiesta di CNA Nazionale, dovrà obbligatoriamente fornire i bilanci dei sistemi societari partecipati, nonché delle Società di emanazione o promosse di loro interesse.

I bilanci consuntivi di CNA Territoriale di Genova, con la relativa, obbligatoria, relazione dei revisori dei conti, sono approvati con le modalità previste nello Statuto.

All'approvazione del Bilancio Consuntivo della CNA Territoriale è prevista la partecipazione con parere consultivo dell'apposita "Struttura di Sistema" istituita a livello nazionale, di cui all'art. 20 del Regolamento Attuativo di CNA Nazionale.

CNA Nazionale, come indicato articolo 8 lettera h del suo Statuto, per la struttura territoriale di CNA Genova e per le sue società potrà richiedere, ad integrazione dei bilanci, informazioni qualitative (es. la tipologia dei contratti applicati e dei collaboratori).

L'omissione della presentazione del bilancio consuntivo a CNA Nazionale entro il 30 Novembre, la mancata predisposizione ed invio di un bilancio consolidato quando richiesto o la mancata istituzione del collegio dei revisori, anche per un solo esercizio, implica:

- l'ispezione della "Struttura di Sistema";
- l'impossibilità di partecipare alla assemblea annuale di CNA Nazionale;
- applicazione sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 € trattenuta dalle quote di adesione.
-

L'apposita "Struttura di Sistema" sopra menzionata può effettuare ispezioni e verifiche nel corso dell'esercizio concordandone i tempi con CNA Territoriale.

Art. 19 - Incompatibilità

Il Presidente Territoriale, i vicepresidenti, i membri delle presidenze e direzioni, i Presidenti delle Unioni, dei Raggruppamenti, dei Distretti, i dirigenti ed il personale dipendente, a tutti i livelli del sistema CNA, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazione pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.

Il Collegio dei Garanti valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della Direzione Territoriale, le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.

La Direzione Territoriale, delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati.

Per effetto della pronuncia negativa della Direzione Territoriale, colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso oppure a rinunciare agli incarichi in CNA.

Nei casi in cui la Direzione Territoriale, nello rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, indichi i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.

La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

Art. 20 - Il simbolo e il logo

Le denominazione CNA ed il logo costituito da "Confederazione Nazionale dell'Artigianato

e della Piccola e Media Impresa ", è di proprietà esclusiva della CNA Nazionale.

L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale.

La Direzione Nazionale della CNA con apposite delibere può stabilire particolari modalità di utilizzo per i soggetti confederali del sistema.

La Direzione Nazionale della CNA può in casi particolari autorizzare i soggetti e/o le articolazioni confederali all'adozione di un logotipo diverso.

In caso di violazione delle disposizioni in ordine all'uso della denominazione o del logo, ed in ogni caso, qualora, anche in via transitoria, venga sospesa l'attività di un soggetto confederale, il Presidente Nazionale può inibire l'uso della denominazione e del logo.

I membri degli organi dei livelli confederali, nonché i legali rappresentanti o i singoli dirigenti, sono tenuti a comunicare alla Presidenza Nazionale l'eventuale uso indebito della denominazione o del logo da parte di terzi, al fine di consentire alla CNA Nazionale di avviare le opportune azioni di tutela.

La creazione di siti web, con il marchio e logo CNA da parte delle CNA Territoriale di Genova deve essere espressamente autorizzato dalla Presidenza Nazionale CNA, la quale potrà richiedere l'esame preventivo del progetto di sito.

L'uso del marchio da parte di terzi (società, consorzi, enti o organizzazioni pure promossi o partecipati dalle articolazioni del sistema CNA), debbono essere autorizzati dalla Direzione Nazionale.

Art. 21 - Rinvio al Regolamento Attuativo dello Statuto di CNA Nazionale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, laddove è possibile si applicano per analogia le norme del Regolamento Attuativo dello Statuto di CNA Nazionale.

NORME INTERPRETATIVE

Le imprese estere non iscritte in alcuna Camera di Commercio italiana sono associate in deroga all'art. 3, comma 4 dello Statuto, alla CNA Nazionale.

Ai fini dell'art. 8, lett. h) dello Statuto, per il computo dei due mandati pieni e consecutivi dei Presidenti a tutti i livelli confederali, si considera sia il mandato svolto quale presidente delle Associazioni di mestiere e/o settore, previste dal precedente Statuto Nazionale approvato dall'assemblea del 25/10/1996 e successive modifiche, sia quello di presidente di cui allo statuto CNA approvato dall'assemblea del 27/5/2005.

Ai fini della durata dei mandati, per quanto riguarda le società di sistema, dopo due rinnovi, il nominato deve rimettere alla Direzione Territoriale la valutazione per la conferma.

Le disposizioni del presente regolamento, anche quelle afferenti il comportamento nelle assemblee elettive, entrano in vigore con la tornata elettiva successiva all'ultima dell'anno 2013.